

**Norme in materia di diritto allo studio universitario.**

**Art. 12**

*(Funzioni della Regione nei confronti dell'ARDIS)(1)*

**1.** La Regione esercita, nei confronti dell'ARDIS, le seguenti funzioni:

- a)** definisce gli indirizzi per lo sviluppo delle attività istituzionali e gli obiettivi di gestione;
- b)** nomina gli organi;
- c)** definisce l'assetto organizzativo, nonché la dotazione organica;
- d)** approva con apposita deliberazione giuntale i regolamenti per l'esercizio delle funzioni dell'ARDIS;
- e)** esercita le attività di vigilanza e di controllo;
- f)** stabilisce con apposita deliberazione giuntale le eventuali sedi operative decentrate;
- g)** adotta ogni altro provvedimento necessario a garantirne la funzionalità.

(2)(3)

Note:

**1** Rubrica dell'articolo modificata da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

**2** Parole sostituite alla lettera d) del comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.

**3** Parole sostituite al comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.